



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Città Metropolitana di Palermo

IL SINDACO

Del Comune suddetto

RENDE NOTO

Che per effetto del combinato disposto dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 e del DPCM del 24 ottobre 2020, a decorrere dal **25 ottobre 2020** e sino a nuove disposizioni, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione dell'infezione da COVID 19, si osserveranno le seguenti misure e prescrizioni:

- ❖ È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- ❖ i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- ❖ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- ❖ è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- ❖ lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- ❖ sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- ❖ le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. L'attività degli esercizi commerciali nelle giornate festive e domenicali è consentita sino alle ore 14,00 salva la facoltà di effettuare la consegna al domicilio del cliente di alimentari e combustibili per il consumo domestico ed il riscaldamento;
- ❖ **le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05,00 fino alle 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sino alle ore 24,00, nonché fino alle ore 23,00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**
- ❖ **Salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ed urgenza, motivi di salute ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, residenza o dimora, gli spostamenti con ogni mezzo sono limitati dalle ore 23,00 sino alle ore 05,00 del giorno successivo.**
- ❖ Sono sospese, sino al 13 novembre 2020, le attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado e paritetiche.

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre del 2020 del Presidente della Regione Siciliana, che demanda alla competenza dei Sindaci la disciplina degli accessi, per garantire le norme di distanziamento sociale ed il divieto di assembramento, alle aree cimiteriali in occasione della Commemorazione dei defunti,

DISPONE

Che nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre l'accesso al cimitero comunale sia garantito con orario continuato dalle ore 09,00 alle ore 17,00. All'interno della medesima area sia consentita la presenza contemporanea di un numero di utenti non superiore alle 50 unità, solo se muniti di mascherina (che dovrà essere costantemente indossata), che potranno permanervi per non oltre 30 minuti, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale ed in osservanza del divieto di assembramento.

La violazione delle norme contenute nel presente avviso saranno perseguite ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della diffusione dell'infezione da COVID 19, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato

Dalla Residenza Municipale, li 26 Ottobre 2020

IL SINDACO
(Dott. Vito SINATRA)